

curatori generali di Corte di Cassazione in missione a tempo indeterminato.

Tale innovazione ha una duplice finalità: in primo luogo elevare maggiormente il prestigio dei consiglieri di Corte di cassazione parificati in grado ai capi delle Corti d'appello e tale elevazione si è resa opportuna specialmente ora che la Corte di cassazione è unica; in secondo luogo rendere più libera l'amministrazione nella scelta dei magistrati che abbiano maggiori attitudini direttive per l'ufficio delicato di capo di Corte d'appello. Non costituendo il conferimento di tale ufficio promozione di grado l'amministrazione non sarà più vincolata a quei riguardi di carriera verso i magistrati più anziani, che per il passato assumevano notevole influenza.

Questa innovazione però non menoma nè il prestigio, nè l'autorità dei capi di Corte, essendo stabilito che essi abbiano tutte le prerogative e le dignità che erano connesse col loro grado gerarchico soppresso, nè è a temere che il semplice incarico possa diminuire l'indipendenza altissima del magistrato capo di Corte, essendo stabilito che l'incarico è coperto dalla garanzia dell'inamovibilità.

È superfluo ricordare che anche prima la nomina a capo di Corte d'appello era di esclusiva competenza del Consiglio dei ministri, sicchè, sotto questo profilo, nulla vi è di innovato.

In quanto all'eventualità di una revoca dell'incarico è da prospettare che tale eventualità si presenta circondata da ogni garanzia, richiedendosi l'intervento del Consiglio superiore della magistratura, mentre è assai dubbio che questo fosse necessario nel caso in cui, secondo la legge preesistente si fosse presentata la necessità di rimuovere un capo di Corte d'appello. Sicchè, data la garanzia dell'inamovibilità, la revoca dell'incarico è oggi meno facile di quanto lo fosse prima per la rimozione di un capo di Corte.

E quanto alla facoltà di mettere a disposizione, in numero limitato, coloro che hanno titolo e funzione di Procuratore Generale di Corte di Appello la disposizione non è che una pura riproduzione di quella contenuta nell'ordinamento Rodinò.

Ho detto per sommi capi su quanto si attiene alla complessa riforma che abbiamo attuato. La Camera mi permetterà di informarla brevemente ancora di un'altra opera alla quale attendiamo.

Ho visto tra gli ordini del giorno presentati qualcuno che eccita il Governo a sollecitare la riforma dei codici.

Io posso assicurare fin da ora che alla riforma dei codici attendiamo con tutta alacrità e con tutta sollecitudine; posso assicurare che quest'opera è seguita dal nostro vivissimo interesse. Certo è che non è possibile effettuare una così ampia riforma a passo di corsa, frettolosamente.

Non ci metteremo dei decenni, ma in breve riusciremo a dare risultati che io credo memorabili, circa la riforma della nostra legge di diritto privato, circa la riforma del nostro processo civile. Certo è che i migliori giuristi italiani si sono raccolti intorno a noi, e stanno attendendo agli studi per questa complessa riforma, con una alacrità veramente lodevole.

La riforma dei codici fu stabilita con la legge 30 dicembre 1923, la quale ha demandata al Governo la compilazione e l'emana-zione dei nuovi codici. I limiti e le direttive che nell'adempimento di tale largo compito il Governo deve osservare sono segnati nella legge stessa unicamente, e in parte, per quanto si attiene al Codice civile. È bene del resto riportarsi, per questa parte, alla relazione del ministro al disegno di legge suddetto, e alla discussione che ne seguì nei due rami del Parlamento.

Deve però il Governo, prima della pubblicazione dei nuovi codici, sentire sui progetti predisposti le due Commissioni parlamentari.

La preparazione dei nuovi codici è dunque opera del Governo, e a questo fine esso ha chiesto la collaborazione dei più eminenti giuristi ed esperti che vanti l'Italia.

Con Regio decreto 23 giugno 1924 è stata all'uopo costituita una Commissione di cui la presidenza è rimasta riservata allo stesso ministro della giustizia. Un successivo decreto 27 luglio 1924 ha integrato la Commissione.

Si è provveduto alla costituzione dell'ufficio di segreteria occorrente per il suo funzionamento. La Commissione è divisa in quattro Sottocommissioni per i quattro Codici, aventi ciascuna un suo presidente: Vittorio Scialoja, per il Codice civile; Ludovico Mortara, per la procedura civile; Mariano D'Amelio, per il Codice di commercio, il Perla per la marina mercantile.

La Commissione è però unica, e ciò importa che i progetti non possono essere licenziati prima di essere approvati dalla Commissione in sede plenaria, e compete a questa di decidere in ordine alle interferenze che vanno a determinarsi tra le materie affidate all'una e all'altra delle Sottocom-